

## REGOLAMENTO (CE) N. 382/94 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1994

relativo al rifiuto dell'introduzione dei titoli di prefissazione della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine ed alla fissazione di un coefficiente unico di riduzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 258/94 della Commissione, del 3 febbraio 1994, recante modalità di applicazione della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi terzi nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,  
considerando che le restituzioni per i prodotti del settore delle carni suine sono state fissate dal regolamento (CE) n. 293/94 della Commissione<sup>(2)</sup>;  
considerando che il regolamento (CE) n. 258/94 prescrive l'obbligo della prefissazione della restituzione, a fini di controllo;  
considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/94 si può decidere di rifiutare l'introduzione dei titoli di prefissazione e di ridurre i quantitativi richiesti qualora il quantitativo complessivo superi le 40 000 t; che le domande di titoli di prefissazione per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 258/94 vertono su quantitativi complessivi di gran lunga superiori ai quantitativi disponibili; che, in queste circostanze, e, allo scopo di garantire una ripartizione equa di quantitativi disponi-

bili è necessario ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti, e di fermare il rilascio delle domande a partire dal 21 febbraio 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ogni domanda di titolo di prefissazione della restituzione per i prodotti di cui ai codici NC 0203 11 10 e 0203 21 10 di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 293/94 le cui esportazioni dovrebbero essere effettuate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 258/94, presentata dal 14 al 15 febbraio 1994, è soddisfatta nella misura del 0,8 %.
2. Le domande introdotte a partire dal 21 febbraio 1994 non sono accettate.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 31 del 4. 2. 1994, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 39 del 10. 2. 1994, pag. 13.